



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO
IL DIRETTORE GENERALE

All' ANCI
anci@pec.anci.it

Al Ministero dell' Interno
Dip.to per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione centrale per gli Uffici
territoriali del Governo e per le
Autonomie Locali
dait.prot@pec.interno.it
utgautonomie@pec.interno.it

Al Raggruppamento CITES
Comando per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi
frm43926@pec.carabinieri.it

E p.c. Ministero della Salute
D.G. Sanità Animale e del farm.vet.
Ufficio VI - Roma
dgsa@postacert.sanita.it

Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
Dipartimento DIPEISR – DG Foreste
difor.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: Applicazione dell' articolo 2 del decreto legislativo 73/2005

Si trasmette in allegato una circolare esplicativa per facilitare l' applicazione delle disposizioni di cui all' art.2 del decreto legislativo n. 73/2005 concernenti, in particolare, le mostre faunistiche permanenti e le fattorie didattiche.

Inoltre, si allega uno schema riepilogativo del quadro normativo di riferimento per l' esposizione di animali selvatici al pubblico.

Tanto rappresentato, si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

All.c.s. (n°1)

Il presente è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Circolare

Applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73.

Premessa.

Con il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, l'Italia ha attuato la Direttiva 1999/22/CE¹ introducendo nell'Ordinamento la dettagliata disciplina normativa dei giardini zoologici, al fine di potenziare il ruolo dei giardini zoologici nella conservazione della biodiversità, di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la stessa diversità biologica.

Nel rispetto di quanto disposto dalla Direttiva, l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 73/2005 riconduce entro l'ambito di applicazione del decreto medesimo, fatte salve le eccezioni previste nel secondo comma della disposizione, ogni forma di esposizione al pubblico di animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, che si protragga per almeno sette giorni all'anno (anche non consecutivi).

In particolare, l'articolo 2 (Definizioni e ambito di applicazione) del decreto così stabilisce:

1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari. Sono, altresì, escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonché le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e tale da non compromettere dette finalità, da individuarsi con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura interessata.

In sintesi, a meno che non rientri nell'esclusione prevista dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto o acquisisca il provvedimento di esclusione previsto da tale disposizione, deve acquisire la licenza di giardino zoologico qualsiasi struttura pubblica o privata:

¹ Relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

- con carattere permanente e territorialmente stabile;
- aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno;
- che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche², anche nati e allevati in cattività.

Si sottolinea che il pagamento o meno di un biglietto di ingresso non è rilevante per determinare se la struttura ricada entro l'ambito di applicazione del d.lgs. 73/2005; tale circostanza non rientra tra gli elementi della definizione di giardino zoologico prevista dalla Direttiva e dal decreto legislativo e pertanto, anche un'esposizione a titolo gratuito rientra entro l'ambito di applicazione della normativa sui giardini zoologici³.

L'articolo 2, comma 2, esclude esplicitamente dall'ambito di applicazione del decreto alcune strutture, tassativamente elencate, quali:

- circhi;
- negozi di animali;
- strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge n. 157/1992 (i cd. Centri di Recupero di Animali Selvatici);
- strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi *Aves* e *Mammalia* allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari;
- strutture autorizzate di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca.

Il medesimo art. 2, comma 2, individua un'ulteriore categoria di strutture le quali, su istanza di parte, possono chiedere di essere escluse dall'ambito di applicazione del decreto, a condizione che le collezioni faunistiche non siano ritenute funzionali al perseguimento della conservazione della biodiversità, della protezione della fauna selvatica e della salvaguardia della diversità biologica.

Questa disposizione garantisce al sistema delineato dal decreto un'opportuna flessibilità, in modo da poter disciplinare secondo i principi ed i parametri della Direttiva l'attività delle strutture non definibili al momento della pubblicazione del decreto legislativo.

Dal 2005, quindi, una struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che intenda esporre e mantenere animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, per essere autorizzata ha di fronte a sé due percorsi alternativi, distinti in base alla significatività della collezione di animali (per numero e/o specie) in riferimento alle finalità di protezione della biodiversità previste dalla Direttiva 1999/22/CE e dal d.lgs. 73/2005: ottenere la licenza di giardino zoologico ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto oppure,

² Appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

³ Documento sulle buone pratiche - Direttiva UE sui giardini zoologici, pagina 10:

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/cites/zoos_directive_good_practices-it.pdf

in alternativa e se ricorrono determinati requisiti, ottenere un provvedimento di esclusione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto.

In sintesi:

A. La licenza di giardino zoologico.

- su istanza di parte;
- è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali sentita la Conferenza unificata, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo. Come richiesto dall'art. 4, comma 2, della Direttiva 1999/22/CE, la licenza deve essere acquisita prima che la struttura inizi la propria attività.

B. Il provvedimento di esclusione.

- su istanza di parte;
- è rilasciato con un decreto interdirettoriale a firma del Direttore generale della Direzione generale per il Patrimonio naturalistico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- previo parere favorevole della Commissione scientifica CITES, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa la non significatività della collezione faunistica del perseguimento delle finalità stabilite dalla Direttiva. La valutazione⁴ sull'istanza di esclusione si basa su due elementi:
 - la significatività del numero di esemplari o di specie esposte dalla struttura ai fini del perseguimento delle finalità stabilite dalla Direttiva;
 - che il numero di esemplari o di specie esposte sia tale da non compromettere dette finalità.

È importante sottolineare che il provvedimento di esclusione viene concesso nel caso in cui la collezione faunistica non sia significativa (per numero e/o specie) con riferimento alle finalità di protezione della biodiversità previste dalla Direttiva 1999/22/CE e dal d.lgs. 73/2005.

Ne deriva che prima di variare la collezione e di esporla, la struttura ha l'obbligo di chiedere l'adeguamento del provvedimento di esclusione; ogni variazione del numero o delle specie di animali posseduti, infatti, impone un'ulteriore (ed apposita) valutazione da parte della Commissione scientifica CITES, al fine di appurare se la rinnovata collezione faunistica, a seguito delle integrazioni che la struttura si propone di apportare, sia o meno significativa (nel suo complesso) ai fini del perseguimento delle finalità proprie dei giardini zoologici.

⁴ i criteri applicati dalla Commissione sono definiti nelle linee guida reperibili al seguente indirizzo:
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/cites/criteri_guida_csc_2016.pdf

Nel caso in cui l'istruttoria accerti che la nuova collezione di animali sia significativa, la struttura è tenuta a chiedere la licenza di giardino zoologico.

L'esposizione al pubblico animali di specie selvatiche per almeno sette giorni all'anno senza licenza di giardino zoologico oppure senza provvedimento di esclusione costituisce esercizio abusivo di giardino zoologico, sanzionato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del d.lgs. 73/2005 con la chiusura al pubblico della struttura e con l'applicazione della sanzione amministrativa da quindicimila euro a novantamila euro (articolo 8 del decreto).

I. Articolo 2, comma 2, del d.lgs. 73/2005: provvedimento di esclusione e mostra faunistica permanente.

La mostra faunistica permanente⁵ è una delle attività previste dall'elenco⁶ delle "attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni" previsto dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" ed è così definita: "*MOSTRE FAUNISTICHE - Trattasi di strutture, padiglioni o di automezzi o rimorchi aperti da un lato, protetti da adeguate barriere o vetri, nell'interno dei quali sono posti animali o riproduzioni di animali, anche animate, con eventuale esibizione davanti al pubblico*".

L'inserimento nell'elenco comporta che l'attività sia ricondotta entro l'ambito applicativo del titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del TULPS e del successivo articolo 80⁷; pertanto, chi intende esercitare tale attività ed esporre al pubblico gli esemplari, deve preliminarmente acquisire l'autorizzazione di mostra faunistica permanente prevista da tale disposizione.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 73/2005, tuttavia, ogni forma di esposizione di animali vivi di specie selvatiche ricade entro l'ambito di applicazione del decreto: ne consegue che chi intende esercitare l'attività di una mostra faunistica permanente⁸ che sia aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno ed esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, oltre a conseguire il titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del TULPS e del successivo articolo 80, debba ottenere il provvedimento di esclusione previsto dal d.lgs. 73/2005, laddove ne ricorrano i presupposti⁹. Una volta acquisito il provvedimento di esclusione, la struttura potrà successivamente avviare l'iter previsto dall'articolo 69 del TULPS, nell'ambito dell'applicazione della legge n. 337/68, finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione di mostra faunistica permanente.

Pertanto:

⁵ Le considerazioni relative alle mostre faunistiche sono valide anche per l'attività spettacolare "ACQUARIO", così definita dall'elenco: "*Bacino di acqua dolce o salata nel quale nuotano animali appartenenti a specie acquatiche, in grado di permettere a ogni soggetto l'espletamento del repertorio comportamentale specie specifico, la cui esposizione sia conforme alla normativa vigente*".

⁶ recentemente aggiornato col decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo 30 giugno 2020.

⁷ Sulla riconducibilità all'art. 69 del TULPS delle attrazioni incluse nell'elenco, si veda la sentenza del TAR Lazio 9494/2019.

⁸ E cioè la "struttura a carattere permanente e territorialmente stabile" menzionata nella definizione dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 73/2005.

⁹ Nel caso in cui i presupposti non ricorrano, la struttura deve chiedere la licenza di giardino zoologico.

- il decreto di esclusione previsto dal d.lgs. 73/2005 sostanzia *una conditio sine qua non* per richiedere ed ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 69 del TULPS ed affinché sia consentita l'esposizione al pubblico di animali di specie selvatiche per almeno sette giorni all'anno;

- il possesso della sola autorizzazione di cui all'articolo 69 del TULPS non consente alla struttura di poter esporre al pubblico animali di specie selvatiche per oltre sei giorni all'anno (si tratterebbe di esercizio abusivo di giardino zoologico, sanzionato ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera a), e 8 del d.lgs. 73/2005).

Come precedentemente evidenziato, il provvedimento di esclusione viene concesso nel caso in cui la collezione faunistica non sia significativa (per numero e/o specie) con riferimento alle finalità di protezione della biodiversità previste dalla Direttiva e dal decreto; pertanto, esso ha valore ed efficacia *rebus sic stantibus*.

Ciò significa che qualora una struttura abbia intenzione di variare la collezione, essa ha l'obbligo di chiedere *in primis* al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adeguamento del provvedimento di esclusione, in quanto – come detto in premessa – ogni variazione del numero o delle specie di animali posseduti impone un'ulteriore (ed apposita) valutazione da parte della Commissione scientifica CITES al fine di appurare se la rinnovata collezione faunistica, a seguito delle integrazioni che la struttura si propone di apportare, sia o meno significativa (nel suo complesso) ai fini del perseguimento delle finalità proprie dei giardini zoologici.

Una volta ottenuto il provvedimento di esclusione relativo alla nuova collezione faunistica, la struttura dovrà presentare istanza di integrazione dell'autorizzazione già acquisita ai sensi dell'articolo 69 del TULPS¹⁰.

Nel caso in cui l'istruttoria svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accerti che la nuova collezione di animali sia significativa, la struttura, qualora intendesse comunque procedere all'integrazione, è tenuta a chiedere la licenza di giardino zoologico; se la licenza viene concessa, essa costituisce nuovo titolo autorizzativo che legittima la struttura ad esporre al pubblico i propri animali, in luogo della preesistente autorizzazione di mostra faunistica.

Se la mostra faunistica non chiede l'adeguamento del provvedimento di esclusione, arricchisce la propria collezione faunistica e la espone al pubblico, essa esercita l'attività di giardino zoologico senza la prescritta licenza, nonostante sia in possesso dell'autorizzazione di mostra faunistica. La struttura, pertanto, deve essere chiusa al pubblico con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del d.lgs. 73/2005; si applica la sanzione amministrativa da quindicimila euro a novantamila euro.

II. Articolo 2, comma 2, del d.lgs. 73/2005: provvedimento di esclusione e fattorie didattiche.

¹⁰ Tale procedura si applica anche alla modifica dell'idoneità prefettizia alla detenzione di animali pericolosi: tenuto conto del fatto che il provvedimento di esclusione riguarda anche gli animali di specie pericolose, l'idoneità alla detenzione di animali pericolosi non può essere rilasciata (o integrata, se già concessa in precedenza) ad una mostra faunistica che non sia in possesso del decreto di esclusione che contempla gli esemplari per i quali essa è richiesta.

La cd. “fattoria didattica” ricade entro il quadro normativo disposto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell’agriturismo”, dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e dalla normativa regionale¹¹.

In sintesi, l’attività di fattoria didattica rappresenta un’attività integrativa svolta dalle aziende agricole o agrituristiche consistente nella divulgazione al pubblico delle attività agricole tradizionali, anche attraverso l’esposizione degli animali in esse tradizionalmente impiegati, finalizzata alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

L’esposizione al pubblico in una fattoria didattica di animali appartenenti a specie comunemente allevate per fini zootecnici ed agroalimentari (quali, ad esempio, gli animali da cortile), e pertanto non selvatici e non rientranti tra le specie significative ai fini della tutela della biodiversità, non ricade entro la definizione di giardino zoologico prevista dall’ordinamento.

Diverso è il caso dell’esposizione al pubblico di animali vivi di specie selvatiche, in special modo alloctone (ad esempio esemplari di *Panthera tigris*, *Giraffa Camelopardalis*, *Macropus rufogriseus*), che non è riconducibile alle disposizioni in materia di agriturismo, ma piuttosto alla normativa sui giardini zoologici ed a quella sulle mostre faunistiche permanenti.

Ne consegue l’obbligo per la fattoria didattica di acquisire la licenza di giardino zoologico o il provvedimento di esclusione previsto dall’articolo 2 del d.lgs. n. 73/2005, prima di esporre al pubblico gli esemplari.

Va sottolineato, inoltre, che nel caso in cui abbia ottenuto il provvedimento di esclusione, la fattoria didattica è tenuta ad ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 69 del TULPS, essendo l’attività concretamente svolta riconducibile alle mostre faunistiche e non all’agriturismo. Valgono, pertanto, le considerazioni espresse nella sezione sulle mostre faunistiche in merito all’adeguamento del provvedimento di esclusione in caso di modifica della collezione faunistica.

Una fattoria didattica che esponga animali di specie selvatiche per almeno sette giorni all’anno senza la licenza di giardino zoologico o il provvedimento di esclusione, viola il d.lgs. 73/2005 in quanto esercita l’attività di giardino zoologico pur essendo priva delle prescritta licenza (anche se non viene richiesto il pagamento di un corrispettivo). Si applicano, di conseguenza, la chiusura al pubblico della struttura e la sanzione amministrativa da quindicimila euro a novantamila euro.

III. Articolo 2, comma 1, del d.lgs. 73/2005: apertura al pubblico e associazioni.

Secondo la definizione di giardino zoologico contenuta nell’articolo 2 del d.lgs. 73/2005, ricade entro l’ambito di applicazione del decreto “*qualsiasi struttura pubblica o privata aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all’anno*”.

Una situazione che ha creato difficoltà di applicazione della normativa sui giardini zoologici è rappresentata dalle associazioni che spongono una collezione di animali selvatici effettuando il tesseramento dei visitatori al momento dell’ingresso, senza alcuna

¹¹ Le leggi regionali regolamentano ulteriormente la materia in coerenza con la disciplina nazionale.

particolare formalità, e procedendo contemporaneamente alla compilazione delle tessere ed alla trascrizione dei nominativi sul libro dei soci.

Nonostante la collezione faunistica venga mostrata unicamente ad “associati” della struttura, tale pratica costituisce esercizio dell’attività di giardino zoologico senza la licenza prescritta dal d.lgs 73/2005.

Il tema è stato affrontato nelle buone pratiche della UE concernenti l’applicazione della Direttiva sui giardini zoologici¹², nelle quali, a beneficio degli operatori che applicano la normativa, è illustrata la contrapposizione tra la collezione privata visibile unicamente ad una ben (pre)determinata lista di persone da un lato e, dall’altro, la concreta possibilità di accesso garantita ad un’indistinta generalità di persone. La questione in generale, inoltre, è stata trattata dalla giurisprudenza nei casi di un pubblico esercizio che intende qualificarsi come circolo privato al precipuo fine di eludere le limitazioni poste dalla legge e dai regolamenti locali all’apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico.

In sintesi, la giurisprudenza ha chiarito che il tesseramento effettuato contestualmente all’ingresso rappresenta un escamotage per consentire l’accesso al circolo ad un’indistinta generalità di persone che, ottenendo una sorta di tessera provvisoria, vengono ammessi all’immediata fruizione dei servizi riservati ai soci; pertanto, l’attività svolta non è effettivamente resa in favore e nell’interesse esclusivo di una ristretta cerchia di soggetti legati tra di loro dal vincolo associativo, ma è prestata a beneficio di un pubblico indistinto.

Ciò premesso, le associazioni che permettono l’entrata solamente ai soci non rientrano entro la disciplina dei giardini zoologici perché l’accesso agli esemplari è limitato ad una ben determinata lista di persone, mentre l’apertura al pubblico non prevede tali limitazioni; tuttavia, la forma di tesseramento menzionata nei paragrafi precedenti, ricadente entro lo schema delineato dalla giurisprudenza, va qualificata come elusione della disciplina sull’esposizione al pubblico degli animali selvatici contenuta nel decreto 73/2005.

Come evidenziato in precedenza, il pagamento o meno di un biglietto di ingresso non è rilevante per determinare l’applicabilità del d.lgs. 73/2005; pertanto, anche l’esposizione a titolo gratuito da parte dell’associazione rientra entro l’ambito di applicazione della normativa sui giardini zoologici qualora effettuata nella forma di cui ai paragrafi precedenti.

Un’associazione che, avvalendosi della procedura sopra descritta, esponga animali di specie selvatiche per almeno sette giorni all’anno senza la licenza di giardino zoologico o il provvedimento di esclusione (e la prescritta licenza di mostra faunistica permanente), viola il d.lgs. 73/2005 in quanto esercita l’attività di giardino zoologico pur essendo priva della prescritta licenza. Si applicano, di conseguenza, la chiusura al pubblico della struttura e la sanzione amministrativa da quindicimila euro a novantamila euro.

IV. Articolo 2, comma 1, e articoli 4, 5 ed 8: la chiusura al pubblico di una struttura per violazione del d.lgs. 73/2005.

¹² Consultabili al seguente link:

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/cites/zoos_directive_good_practices-it.pdf

Il sistema sanzionatorio delineato dal d.lgs. 73/2005 si impernia sugli articoli 4, comma 2, 5 ed 8 del decreto.

L'articolo 4, comma 2, prevede che:

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata:

a) è disposta la chiusura delle strutture di cui al comma 1¹³ che non sono in possesso della licenza prevista allo stesso comma;

b) è revocata la licenza e disposta la chiusura, in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero è modificata la licenza, previa contestazione delle irregolarità e fissazione di un termine massimo di due anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni della stessa licenza, nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio constati la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti prescritti nella licenza o accertati gravi e reiterate irregolarità e lo stesso giardino zoologico non ottemperi, nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di diffida.

La lettera a) si applica, dunque, alla generalità delle strutture pubbliche o private con carattere permanente e territorialmente stabili, aperte ed amministrate per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espongono e mantengono animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – associazioni, fattorie didattiche, mostre faunistiche sprovviste del provvedimento di esclusione, musei, ristoranti, etc. (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto).

La lettera b), invece, si applica esclusivamente alle strutture già in possesso della licenza di giardino zoologico e tara l'applicazione delle sanzioni previste in base alla gravità delle violazioni commesse.

Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 73/2005, in caso di chiusura al pubblico, in tutto o in parte, di una struttura, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accerta che, a spese della stessa struttura, gli animali siano mantenuti in condizioni conformi a quelle stabilite dal decreto medesimo¹⁴, ovvero siano trasferiti, entro diciotto mesi dall'adozione del provvedimento che dispone la chiusura, in altra struttura adeguata e conforme alle prescrizioni del decreto legislativo.

Ai sensi del successivo articolo 8, l'esercizio di attività di giardino zoologico senza la licenza di cui all'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa da quindicimila euro a novantamila euro; la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa da millecinquecento euro a novemila euro.

In conclusione, qualora una struttura esponga al pubblico animali di specie selvatiche per almeno sette giorni all'anno senza licenza di giardino zoologico o senza provvedimento di esclusione, è sanzionata per servizio abusivo di giardino zoologici ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 73/2005 con la chiusura al pubblico oltre l'applicazione della sanzione amministrativa da quindicimila a novantamila euro.

¹³ E cioè delle strutture definite all'articolo 2, comma 1, del decreto: “1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni?”.

¹⁴ E cioè quelle previste dall'articolo 3, comma 1, lettere e), f), g), h) ed i) del decreto e dagli allegati.

Come sopra esplicitato, l'adozione del decreto di chiusura consegue alla violazione di quanto disposto dal d.lgs. 73/2005 in tema di detenzione ed esposizione al pubblico di specie selvatiche; pertanto, in caso di adozione del decreto di chiusura, è cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di informare le Amministrazioni competenti affinché adottino gli opportuni provvedimenti.